

circolare 9 ottobre 1998, n. 235 (Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III - par. 6.2.1), sono assoggettate a tassazione separata. Per i "vecchi iscritti a vecchi fondi", ossia per i soggetti iscritti al 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992, si rende applicabile, in deroga alle disposizioni contenute nel predetto articolo 13, comma 9, il previgente regime fiscale e, quindi alle prestazioni in forma capitale, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4 per cento della retribuzione annua, si applica la medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.).

In tal senso, la Risoluzione 31 gennaio 2002, n. 30/E, laddove, riguardo alla base imponibile sulla quale applicare l'aliquota, afferma che *"l'articolo 17, comma 2, del Tuir, nel testo previgente, stabilisce che le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo. L'ammontare netto complessivo è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro"*.

Tanto considerato, si ritiene di non poter concordare con la soluzione prospettata dalla parte.

**FIRMA SU DELEGA DEL DIR. REG. CARLA  
BELFIORE**

**IL CAPO SETTORE**

**TEODORO LANDI**

**(firmato digitalmente)**